

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO 1

Prot. n. 56737 /DRT del 31/03/2020

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
DELLA REGIONE SICILIANA

AGLI UFFICI UREGA

ALL' ASSESSORE REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

LORO SEDI

L'art. 103* del D.L. 18/2020 (Cura Italia) recante "**Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza**", sottoriportato, introduce novità legislative che interessano anche il settore di applicazione del Codice dei Contratti. Tali innovazioni, osservata ogni altra considerazione sulle attribuzioni specifiche dello Stato, sono recepite dinamicamente nell'ordinamento regionale, giusta legge regionale 12/2011 e ss.mm.ii. Esse, pertanto, trovano immediata applicazione negli appalti soggetti al Codice dei Contratti di competenza di Codeste Amministrazioni.

*1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020."

Ad esclusione di alcuni casi previsti nello stesso articolo 103, la sospensione disposta *"dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data"* si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed a tutti i termini stabiliti dalle disposizioni di legge o del bando di gara.

Tuttavia, la sospensione del termine (dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 e cioè pari a 52 gg) è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo: nulla vieta quindi che quest'ultimo possa comunque validamente porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione.

Pertanto l'attività dell'Amministrazione per lo svolgimento delle sue procedure prosegue normalmente per tutti gli adempimenti, particolarmente per quelli endoprocedimentali, e per tutte le fasi in cui il soggetto tutelato adempie nei termini originariamente concessi.

Ciò in quanto le previsioni della normativa in parola non rappresentano scudo all'inattività della Pubblica Amministrazione, ma tutela del soggetto eventualmente inadempiente a causa dell'emergenza correlata al COVID 19.

A tale scopo si attenziona il secondo periodo del comma 1 del suddetto articolo 103, laddove si prevede che: *"Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati"*.

In ogni caso, durante il periodo di sospensione, le Stazioni Appaltanti si adopereranno immediatamente affinché siano adempiute tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie per addivenire ad una rapida conclusione delle procedure una volta cessata la stasi. Si raccomanda inoltre di non appesantire i procedimenti amministrativi con adempimenti non previsti obbligatoriamente dalla normativa di settore.

In sostanza, richiamata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture datata 23/3/2020: *"l'amministrazione aggiudicatrice rispetterà, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, adottate in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e con le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni come individuate dall'articolo 87 del decreto – legge n. 18/2020"*, le Stazioni Appaltanti sono invitate alla operatività.

La presente costituisce atto di indirizzo per uniformare le attività delle Amministrazioni aggiudicatrici, che sono onerate della puntuale applicazione delle novità

normative introdotte dall'art.103 citato secondo le presenti indicazioni e sarà pubblicata sul sito istituzionale dello Scrivente Dipartimento.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Manlio Munafò



Il Dirigente Generale

Arch. Salvatore Lizzio

